

**DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018
37/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 587/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1004^a riunione del 25 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/EEL (di seguito: 419/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 587/2017/E/EEL (di seguito: 587/2017/E/EEL);

- il documento per la consultazione 20 aprile 2017, 277/2017/R/EEL (di seguito: 277/2017/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 587/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29200 del 11 settembre 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha illustrato un'analisi quantitativa finalizzata a evidenziare:
 - i. l'irrilevanza degli sbilanciamenti registrati dalla medesima nel periodo gennaio-luglio 2016 sul corrispondente valore del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*), complessivamente e per la sola macrozona Sud a cui risultano associate condotte non diligenti, nonché sul costo annuo per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici serviti in maggior tutela;
 - ii. l'irrilevanza dei volumi di sbilanciamento della Società rispetto all'intero sistema elettrico nonché il maggior peso dei volumi della macrozona Nord, dove le condotte della Società sono state valutate diligenti, sul corrispondente valore nazionale rispetto all'analogo rapporto riferito ai volumi della macrozona Sud;
 - iii. l'irrilevanza dell'errore medio orario registrato dalla Società nei primi sei mesi del 2016 comparato con l'errore medio orario di Terna riferito all'intero 2016 e valutato dalla stessa Autorità come fisiologico nel documento per la consultazione 277/2017/R/EEL che ha prospettato una

- nuova modalità di calcolo del segno aggregato zonale, successivamente confermata dalla deliberazione 419/2017/R/EEL;
- iv. il significativo aumento della componente di prezzo non influenzabile dalle condotte della Società (ovvero del prezzo di sbilanciamento derivante dalle offerte di vendita e di acquisto presentate sul mercato per il servizio di dispacciamento), sulla variazione del costo di sbilanciamento relativo alla macrozona Sud nel secondo trimestre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015, a parità di volumi di sbilanciamento;
- a ulteriore conferma di quanto sopra, la Società ha anche evidenziato come gli eventuali sbilanciamenti volontari messi in atto da un utente del dispacciamento non rilevino ai fini della previsione della domanda effettuata da Terna;
 - infine, la Società lamenta la mancanza di chiarezza nella deliberazione 587/2017/E/EEL circa la modalità di calcolo del valore della soglia di tolleranza ovvero se questo debba essere riferito al programma vincolante oppure al prelievo effettivo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 587/2017/E/EEL in quanto:
 - i. come già evidenziato nella deliberazione 587/2017/E/EEL, diversi elementi concorrono alla determinazione del corrispettivo *uplift*, ivi inclusi i prezzi registrati sul mercato per il servizio di dispacciamento (come giustamente sostenuto dalla Società) e i volumi di sbilanciamento registrati dalle unità non abilitate; in particolare, in questo ultimo caso, l'impatto deriva dalla presenza da condotte di programmazione contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
 - ii. non ha, quindi, rilevanza ai fini dell'adozione di un provvedimento prescrittivo l'incidenza degli sbilanciamenti di competenza della Società in termini economici (sul totale del corrispettivo *uplift*) o in termini volumetrici (rispetto all'intero sistema elettrico); il provvedimento prescrittivo trae presupposto, infatti, dall'accertamento di una condotta di programmazione contraria ai principi di diligenza; l'entità di tale condotta in termini di volumi ha, invece, rilievo ai fini della quantificazione della prescrizione, secondo i criteri descritti nella deliberazione 587/2017/E/EEL;
 - iii. l'errore medio orario relativo agli sbilanciamenti effettivi riportato nel documento per la consultazione 277/2017/R/EEL è da intendersi riferito all'intero sistema elettrico in valore assoluto: tale valore è, pertanto, irrilevante ai fini delle valutazioni sulla diligenza che, come evidenziato in provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, si

riferiscono a valori percentuali onde evitare discriminazioni in funzione della dimensione del portafoglio degli utenti del dispacciamento:

- iv. le previsioni sulla domanda condotte da Terna invero prescindono da eventuali sbilanciamenti volontari messi in atto dagli utenti del dispacciamento; come, tuttavia, illustrato nella deliberazione 587/2017/E/EEL e in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione non abilitate sono comunque tenuti a collaborare all'erogazione del servizio di dispacciamento per il tramite di una programmazione coerente con i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; in caso contrario (ossia in presenza di programmazioni non diligenti), in esito ai mercati dell'energia si avrebbe uno stato del sistema significativamente diverso dalla realtà effettiva: dette differenze dovrebbero essere sanate da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento con costi potenzialmente rilevanti;
- v. i criteri di calcolo degli importi prescrittivi, come chiarito altresì nella deliberazione 587/2017/E/EEL fanno riferimento alla soglia del punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL che risulta applicata all'energia prelevata a consuntivo e non al programma vincolante; quanto sopra risponde, pertanto, alla richiesta della Società di avere maggiori chiarimenti sui dettagli di calcolo.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 587/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 587/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 587/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 587/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni